

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TECNICHE DI RICOGNIZIONE EQUESTRE COMPETITIVA - ANTE

Modifiche Assemblea 19 dicembre 2022

LEGENDA

IN ROSSO LE NORME DA ELIMINARE

IN ROSSO LE MODIFICHE INTRODOTTE

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI ART. 1 – COSTITUZIONE

1. L'Associazione Nazionale per il Turismo Equestre è stata fondata l'8 Marzo 1968. L'Assemblea straordinaria del 26/01/80 ha modificato la sua denominazione in Associazione Nazionale per il Turismo Equestre e l'Equitazione di Campagna. Il 6 ottobre 1996 ha assunto la denominazione Federazione Italiana Turismo Equestre ed Equitazione di Campagna- ANTE. A seguito della decisione della giunta CONI n° 476 del 4 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Federazione Italiana di Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE (FITETREC - ANTE), in quanto riunisce le Associazioni e gli altri Enti che hanno come fine il Turismo Equestre ed il TREC, nonché gli altri scopi ludico-addestrativi, culturali e di volontariato meglio definiti nell'art. 2.

La FITETREC-ANTE svolge la sua attività senza distinzione di sesso, religione, politica e di origine etnica.

La FITETREC-ANTE è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ed è ispirata al principio democratico, al principio di trasparenza ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITETREC-ANTE è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, secondo le direttive in materia emanate dal CONI.

La FITETREC-ANTE non ha fini di lucro.

Alla FITETREC-ANTE viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto CONI.

2. La FITETREC-ANTE è riconosciuta dal CONI, in qualità di Disciplina Sportiva Associata, ai sensi del titolo V art. 24 e 25 dello Statuto CONI.
3. La FITETREC-ANTE è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre dalla quale è a sua volta riconosciuta quale unica rappresentante in Italia.
4. La FITETREC-ANTE svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale Turismo Equestre purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

ART. 2- SCOPI

1. I fini istituzionali della FITETREC-ANTE sono:
 - promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale e internazionale, il turismo a cavallo;
 - promuovere l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;
 - assistere ed istruire i cavalieri tesserati suoi soci affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo, (Giacche Verdi FITETREC-ANTE), possano affiancarsi ai servizi di protezione ambientale e civile ed al Corpo Forestale delle State per prevenire calamità ed incendi e portare soccorso in caso di sinistri;

- promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici del turismo equestre e del TREC con dirette iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa statale e regionale e della Comunità Europea che persegue gli stessi scopi;
- esercitare ogni altra attività connessa al Turismo Equestre ed al TREC nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, la tutela dell'ambiente, il turismo e l'agriturismo;
- promuovere la conoscenza e il contatto con la natura fra i propri affiliati e tesserati specie nei suoi aspetti botanici e faunistici;
- suscitare con tutti i mezzi a propria disposizione il più fattivo interesse per i problemi della difesa dell'ambiente con particolare riguardo alla conservazione dei boschi e alla protezione dei tratturi e dei sentieri rurali e alla loro libera percorribilità, stimolando il rispetto e l'evoluzione positiva della legislazione ecologica e collaborando con ogni iniziativa che persegue gli stessi scopi;
- promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed internazionale, manifestazioni agonistiche e ludico addestrative che hanno attinenza con il Turismo Equestre ed il TREC, e tutte le attività facenti riferimento alla Federazione internazionale di Turismo Equestre.
- promuovere l'attuazione di programmi di formazione di tecnici nel campo dell'equitazione per disabili e della riabilitazione equestre;
- promuovere la formazione professionale di addestratori istituendo apposito Albo;
- promuovere la formazione professionale di maniscalchi istituendo apposito Albo;
- permettere e facilitare le relazioni fra gli appassionati di questo sport;
- incoraggiare ed assistere tutte le organizzazioni che si occupano di tali attività equestri;
- promuovere e **regolamentare** le attività sportive agonistiche praticate in via esclusiva dalla FITETREC-ANTE ovvero:
 - Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi;
 - TREC e TREC Attacchi;
 - Mountain Trail;
 - Cross Country;
 - Country Derby;
 - **Tiro con l'arco a cavallo;**
 - Monta da Lavoro con tutte le sue specialità:
 - a) Monta da Lavoro Tradizionale (ivi compresa la Monta Maremmana e la Doma Vaquera);
 - b) Monta da Lavoro Veloce o Gimkana
 - c) Monta da Lavoro Sincronizzata;
 - Monta Storica con le seguenti specialità e Giochi d'Arme a Cavallo (Completo), Arceria a Cavallo, Giostra in Armatura all'incontro, Arte Equestre Rinascimentale (Maneggi), Pali, Giostre, Quintane, Corse all'Anello, Rievocazione Storica (Celtico, Romana, Medievale, Rinascimentale, Risorgimentale);
 - Monta Western con tutte le sue specialità: (Barrel Racing, Pole Bending, Gimkana Western, Dash for Cash, Quarter of Miles, Team Penning, Ranch Sorting, Cattle Penning, Cutting, Working Cow Horse, Breakway Steer Stopping Roping, Steer Stopping, Roping, Three Man Doctoring Roping, Performance);
- **promuovere e regolamentare le attività sportive agonistiche praticate in via non esclusiva dalla FITETREC-ANTE ovvero:**
 - **Attività Pony**
 - **Riabilitazione Equestre**
 - **Attività Equestri di Tradizione e Rassegne.**

La FITETREC-ANTE attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti e dei cavalli nelle naturali attività agonistiche e sportive. La FITETREC-ANTE aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping **del C.O.N.I.** in attuazione del Codice della WADA (World Anti Doping Agency) garantendone la completa ed integrale attuazione.

La FITETREC-ANTE promuove e garantisce i requisiti di sicurezza, salute e benessere del cavallo atleta come definito dall'art. 2 lett. g) del decreto legislativo 8 febbraio 2021, n. 36 (in Gazz. Uff., 18 marzo 2021, n. 67) (d'ora in avanti, per brevità "cavallo atleta" o "animale");

2. La FITETREC-ANTE promuove e gestisce, senza fini di lucro, attività e servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali in particolare del Turismo Equestre e del TREC.

TITOLO II- I SOGGETTI

CAPO I -AFFILIATI- TESSERATI- AGGREGATI

ART. 4- AFFILIAZIONE

1. Sono affiliati alla FITETREC-ANTE, le società sportive **dilettantistiche costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile (di seguito indicate anche solo come società sportive)**, le associazioni sportive dilettantistiche con o senza personalità giuridica (art. 36 del codice civile e ss.), nonché i Gruppi sportivi militari che intendano praticare l'attività di Turismo Equestre, di TREC e le attività agonistiche di cui all' art. 2 comma 1 del presente Statuto senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale previo parere non vincolante dei Comitati Regionali. Avverso il provvedimento di diniego dell'affiliazione è possibile proporre ricorso alla Giunta Nazionale del Coni che si pronuncerà previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport.
2. Le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 1 e che di seguito saranno indicati come affiliati, devono essere retti da uno statuto e da regolamenti interni ispirati al principio della democrazia interna e di pari opportunità anche in conformità ai principi fondamentali emananti dal Consiglio Nazionale.

Lo statuto deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione in cui si indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- b) la sede legale;
- c) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- e) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 2-bis);
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- h) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- i) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche.

3. Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:

- la presenza di almeno 5 soci patentati con la FITETREC-ANTE;
- la disponibilità esclusiva di strutture idonee alla pratica delle attività agonistiche di cui all' art. 2 comma 1 del presente statuto, nonché di attrezzature e di almeno 2 cavalli iscritti nei ruoli federali idonei a svolgere una attività sportiva addestrativa e propedeutica, nell'ambito delle predette discipline.

Si precisa che per strutture idonee si intende che debbono essere esistenti all'interno del Centro almeno un tondino per l'addestramento, un campo prova idoneamente delimitato delle dimensioni di almeno m. 20 x m. 40 e n. 5 box e/o pari numero di capannine chiuse su tre lati con relativo paddock per il ricovero di cavalli. Le associazioni sportive dilettantistiche che praticano solo il Turismo Equestre sono esentate dall'aver la disponibilità delle strutture ma devono organizzare obbligatoriamente ogni anno minimo due eventi di Turismo equestre;

- il tesseramento di un Quadro Tecnico iscritto negli elenchi ufficiali della Federazione.

Si intende per "attività addestrativa e propedeutica" la possibilità per il neofita di conoscere il territorio attraverso l'uso delle carte, la conoscenza delle difficoltà ambientali, l'utilizzo del cavallo e l'addestramento, non a fini agonistici, ma quale mezzo per il Turismo Equestre.

4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne penali per delitti dolosi, da radiazioni dalla FITETREC-ANTE o da altre Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione da ogni attività federale e l'inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore ad un anno.

4-bis E' fatto divieto agli amministratori delle società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FITETREC-ANTE.

5. Gli Statuti delle società e delle associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITETREC- ANTE.

6. Qualora si dovesse scegliere il modello della società sportiva **dilettantistica**, è sancito l'obbligo, a pena di **irripetibilità irricevibilità** della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli statuti societari ed atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili ed il totale reinvestimento di detti utili per il perseguimento esaustivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.

6-bis Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la segreteria federale. Devono, altresì dare comunicazione alla segreteria federale di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti entro venti giorni dalla relativa deliberazione.

7. Le società e le associazioni di cui al primo comma sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI.
8. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, rappresentati nel Corpo Sportivo Militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni della Statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la FITETREC-ANTE promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

ART. 5- DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITETREC-ANTE **tutte le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dall'International Paralympic Committee (IPC), dalla FITE e dalla FITETREC – ANTE**, Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i Regolamenti della FITETREC-ANTE, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FITETREC-ANTE gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali italiane.
3. Gli Affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

ART. 7- RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere **annualmente** entro il termine del 28 febbraio di ciascun

anno al rinnovo dell'affiliazione nei modi stabiliti dal Regolamento di Attuazione, pena la perdita dell'anzianità maturata. Il rinnovo oltre tale termine equivale ad una nuova affiliazione.

2. Gli effetti dell'affiliazione si intendono, in ogni caso, vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9 - I TESSERATI

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:

- a) I cavalieri patentati (cioè in possesso delle patenti A1, A2 e A3) e autorizzati a montare;
- b) I dirigenti sociali e soci di società affiliate, aggregate e associate;
- c) gli ufficiali di gara;
- d) I dirigenti federali;
- e) I quadri tecnici;
- f) I soci benemeriti;
- g) I soci sostenitori;
- h) i medici sociali, medici federali, i veterinari fiduciari, addestratori e maniscalchi tesserati con la FITETREC- ANTE.

Le patenti vengono rilasciate dalla FITETREC-ANTE previo esame o riconoscimento di attività svolta nel Turismo Equestre o in discipline agonistiche indicate nel presente statuto.

Sono cavalieri patentati, quelli autorizzati a montare esclusivamente per le attività di competenza della FITETREC-ANTE specificate nell'art. 2.

È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinate alla esecuzione della sentenza.

2. Il tesseramento delle persone indicate ai punti sub a), b) ed e) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto d) decorre dalla nomina o dall'elezione.
4. Il tesseramento delle persone indicate alle lettere c), e), h) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
5. Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso la FITETREC-ANTE vengono nominati dal Consiglio Federale. Sono soci sostenitori coloro che partecipano all'attività istituzionale della FITETREC- ANTE.

ART. 10- DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati si impegnano a rispettare il Codice di comportamento Sportivo, la cui

violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto e i Regolamenti della FITETREC-ANTE nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli dai suoi organi nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2. I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
3. I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITETREC-ANTE nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Fitetrec-ante.

ART. 11 - DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla FITETREC – ANTE.
2. Hanno diritto di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche federali e di partecipare alle assemblee, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti rispettivamente dei cavalieri e dei tecnici alle Assemblee nazionali e regionali:
 - a) i cavalieri maggiorenni in attività e regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;
 - b) i tecnici maggiorenni, in attività, iscritti negli elenchi federali e regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.

ART. 12- TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto.
2. Il tesseramento ha durata annuale.
3. Con il tesseramento il cavaliere contrae con l'affiliato un vincolo di durata annuale. Le relative procedure di svincolo sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per dimissioni;

- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinate il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
- d) per il mancato rinnovo della tessera;
- e) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

5. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

12-ter – Tesseramento dei minori

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazione affiliata con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
4. Il tesseramento di cui al precedente punto 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

ART. 12- quater –CAVALLI ATLETI

1. È cavallo atleta l'equide:
 - a. che sia registrato nel repertorio cavalli atleti della FITETREC – ANTE come risulta dal documento di identificazione emesso dal sistema di tesseramento;
 - b. che sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;
 - c. che sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri.

ART. 12-quinques – REGISTRAZIONE DEL CAVALLO ATLETA

1. Per partecipare alle competizioni sportive equestri, l'equide deve essere iscritto presso il «repertorio cavalli atleti» a nome di tesserato maggiore di età o affiliato, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, indicando tutte le informazioni identificative del cavallo e dell'intestatario, da inserire nel documento di identificazione.
2. L'iscrizione ha durata fino al 31 Dicembre.

ART. 12 – sexies BENESSERE DEI CAVALLI ATLETI

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente ai controlli di legge.
3. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

ART. 13- SANZIONI

1. Gli Affiliati, gli Aggregati e i Tesserati che contravvengono alle norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla FITE e dalla FITETREC ANTE, sono passibili di sanzioni di natura disciplinare, sportiva e pecuniaria previste dal Codice di Giustizia sportiva. **le norme federali.**
2. **Possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite dal regolamento di giustizia.**
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
4. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

ART. 14- RAPPRESENTANTI DEI CAVALIERI E DEI TECNICI

1. I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate **in occasione di ciascuna Assemblea nazionale o regionale** a cui partecipano con diritto di voto.
2. Il rappresentante dei Cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, sub a).
3. Il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, sub b). **Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di una sola associazione.**
4. **I rappresentanti delle due categorie sono eletti rispettivamente ed esclusivamente dai cavalieri e dai tecnici.**
5. Le Società Affiliate **devono** garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto l'anno successivo il parto.
Le atlete in maternità che esercitano, anche a titolo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturate nelle classifiche federali (ove esistenti), compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

TITOLO III – ORDINAMENTO CAPO I -

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO II - ORGANI FEDERALI SEZIONE

I - ORGANI CENTRALI

ART. 18 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
Può essere Ordinaria o Straordinaria; quella ordinaria è elettiva.
2. È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.

3. È composta dai Presidenti delle Associazioni e società aventi diritto a voto (Affiliati) o dai loro delegati ai sensi del successivo comma 7, e dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici degli Affiliati aventi diritto al voto eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria regolarmente tesserati alla FITETREC-ANTE.
4. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, alle associazioni e alle società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche **del CONI** e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo effettiva attività sportiva riconosciuta dalla FITETREC-ANTE ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività ufficiale della Federazione, intesa come attività agonistica, amatoriale, scolastica e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali con un minimo di due manifestazioni.
5. È preclusa la partecipazione all'Assemblea alle associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote annuali di **affiliazione**, di riaffiliazione e di tesseramento.
6. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti **colpito** destinatario di provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di Giustizia **e tuttora** in corso di esecuzione che comportino la squalifica o l'inibizione del tesserato.
7. Ad ogni Affiliato avente diritto al voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:
 - 5 voti, al Presidente della società sportiva;
 - 4 voti, al Rappresentante dei cavalieri;
 - 1 voto, al Rappresentante dei tecnici.

7 bis Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del **relativo** Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati.

7 ter In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

7 quater. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o

della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché la generalità del legale rappresentante della stessa.

8. I Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici impossibilitati alla presenza potranno essere sostituiti da un supplente da eleggere all'interno dell'affiliato. Non possono né ricevere, né rilasciare deleghe. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, dei cavalieri e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
9. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società direttamente, né per delega.

ART. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi **per il rinnovo delle cariche federali** entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
2. L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) i componenti il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
5. Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. Le elezioni **dei componenti del Consiglio Federale avviene** avvengono con l'espressione di preferenze. **È possibile non esprimere preferenze** fino alla totale copertura dei posti disponibili.
7. **Il Presidente, il Consiglio federale, fatti salvi gli eventuali membri di diritto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e Provinciale, i Consigli Regionali e Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.**

ART. 20- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni:
 - a) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
 - b) a seguito di richiesta presentata dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto;
 - c) a seguito della motivata richiesta della metà più uno dei cavalieri o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria;
 - d) nel caso di mancata approvazione della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci federali o nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione sugli stessi. **In tale ipotesi** l'assemblea sarà costituita dalle sole associazioni e società aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:
 - a) sulla proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE;
 - b) sull'integrazione o il rinnovo degli Organi federali centrali con il rispetto dei termini di cui all'art. 21, comma 5-bis, **ad eccezione della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale**, nei casi espressamente previsti nel presente Statuto;
 - c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione ai fini sportivi della Giunta nazionale del CONI;
 - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
 - e) **L'**approvazione dei bilanci nei casi previsti alla lettera c), comma 2 dell'art. 30.

3. È competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

4. L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea nazionale ordinaria.

ART. 21- CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento, spedita agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data stabilita, salvo quanto disposto per l'Assemblea elettiva ai sensi del successivo comma 5-bis.

2. A tal fine i rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto al voto. **Avverso il mancato o errato riconoscimento al diritto di voto in assemblea è possibile ricorrere presentando un ricorso alla Commissione di disciplina, al Tribunale Federale. Per le modalità di presentazione del ricorso si rimanda al Regolamento Organico.**

4. Ogni argomento proposto da aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla segreteria federale della FITETREC-ANTE almeno 15 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

5. Nelle sole ipotesi di convocazione di Assemblee straordinarie tassativamente previste nel presente Statuto, il termine di cui al precedente comma può essere ridotto fino a 20 giorni. AVENDO VARIATO AL COMMA PRECEDENTE IL TERMINE DA 40 A 15 GG. RITERREI IL PRESENTE COMMA INUTILE.

5 bis. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è inviata via PEC o altro mezzo equipollente agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto PEC, nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

5 ter. Avverso la tabella degli aventi diritto al voto è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

6. Le Assemblee nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

7. Al fine di garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto, Nelle sole Assemblee elettive è richiesto in seconda convocazione un quorum costitutivo del 20%, anche per delega, degli aventi diritto al voto.

8. Il Presidente federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da Segretario il Segretario federale.

ART. 23- PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO

1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri e dei tecnici.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale, i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti le Commissioni nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i

Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati regionali e provinciali, i **Commissari straordinari regionali**, nonché i candidati alle cariche elettive centrali.

3. Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri degli Organi periferici, i Presidenti degli aggregati nonché quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

ART. 24- MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto, di proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE e dell'elezione del Presidente Federale.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per **l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente e per gli scrutatori**, che **può essere** **sono** **eletti** **anche** per acclamazione **che deve avvenire all'unanimità**.
4. L'elezione del Presidente federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto alle altre cariche.
5. Il ricorso contro la validità dell'assemblea può essere presentato alla **Commissione Tribunale Federale di Appello** entro **7 giorni** dalla data **di celebrazione** **per** **de**l'assemblea e la decisione dovrà essere **presa** assunta entro **30 giorni** dalla presentazione del ricorso.

ART. 25- MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma precedente, deve riportare integralmente **sul sito federale** e nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5. Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea straordinaria in prima convocazione, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, l'Assemblea delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 27 -IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente è eletto in ogni caso a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
2. **In caso di parità tra i candidati con il maggior numero di voti** Qualora non si realizzi l'ipotesi di cui al comma precedente ed in presenza di più candidati si effettuerà il ballottaggio fra i **due** candidati con il maggiore numero di voti. Il Presidente dovrà, in ogni caso, essere eletto con la maggioranza del comma precedente e fermo il limite dei tre mandati di cui all'art. 52, comma 4.
3. Il Presidente Federale che abbia ricoperto tale carica per due mandati completi diviene "Presidente Emerito della Federazione" e come tale partecipa alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, senza diritto di voto, ed alle manifestazioni nazionali ed internazionali della Federazione.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente, inoltre, nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITETREC-ANTE e ne firma gli atti.
6. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
7. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
8. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare **se la** sussistenza dei presupposti **era tale da legittimare l'intervento**.
9. Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario.

10. In caso di impedimento definitivo, il Vicepresidente vicario è tenuto alla convocazione, entro 60 30 giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere luogo nei successivi 70 30 giorni, per il rinnovo delle cariche e fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 21, comma 5-bis; nel frattempo, deve provvedere all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta di dimissioni o impedimento del Vicepresidente vicario, subentra l'altro Vicepresidente con le stesse funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina età.
11. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dello stesso e del Consiglio federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice presidente vicario, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.
12. Il Presidente, sentito il Consiglio federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
13. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
14. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.

ART. 28 –IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, rispettivamente eletti dai rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti ricevuti. Cinque Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, quattro sono eletti dai rappresentanti dei cavalieri (garantendo almeno un atleta per ciascun genere) e uno dai rappresentanti dei tecnici sulla base delle rispettive liste. La candidatura in una lista esclude la candidatura in un'altra.
 - 1.1 bis. Il numero dei componenti del Consiglio Federale è fissato in dodici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di duemila ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.
 - 1.1 ter. Fermo il numero dei componenti, possono altresì far parte senza diritto di voto quali membri di diritto del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste.
 - 1.1 quater. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, Nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione.
3. Nella **sua** prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.
4. In caso di assenza o **impedimento** del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di **età nomina**.
5. **L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente federale.**
6. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
7. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento **comunicato via e-mail alla Segreteria federale**, non prendano parte per quattro volte anche non consecutive nel **periodo corso** di un anno solare alle riunioni del Consiglio, decadono **automaticamente** dalla carica.

ART. 29- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. In tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
- 1-bis Le riunioni del Consiglio federale possono tenersi per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale. In tal caso, il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.**
2. La convocazione del Consiglio Federale è **comunicata** a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail, **a mezzo** pec o fax spedita almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione **può avvenire** è **comunicata via pec**, fax o telegramma spedito almeno 2 giorni prima del giorno della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo o **la modalità in videoconferenza** fissati per la riunione e l'ordine del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio Federale, per decisione unanime possono essere trattati argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
6. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sei Consiglieri.
7. Il voto non è delegabile.
8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Tutte le deliberazioni relative a nomine **per cariche centrali e periferiche** devono essere adottate a scrutinio segreto.

ART. 30- COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. In particolare, **oltre a quanto sancito dall'art. 28, terzo comma:**
 - a) concorre a realizzare i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - b) detta i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
 - c) redige ed approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle **sole** società o associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio;
 - d) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, rimettendolo alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
 - e) delibera il Regolamento per l'attuazione dello Statuto, il **Codice** di giustizia sportiva che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - f) vigila sull'osservanza della Statuto e delle norme federali;
 - g) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente rientranti nell'ambito delle proprie competenze, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
 - h) delibera, se delegato dal Consiglio nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, sul riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e delibera, altresì, sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società, associazioni;
 - i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel **Regolamento per l'attuazione dello Statuto**;
 - j) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
 - k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, per assolvere i loro compiti e funzioni;

- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- o) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Consigli regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei Delegati regionali e Provinciali;
- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i Delegati provinciali su proposta del Comitato regionale di competenza;
- q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie, in base alle proprie disposizioni programmatiche, da deliberare in base alle esigenze che si presenteranno durante il proprio mandato, per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni e durata;
- r) coordina l'attività tecnica;
- t) nomina, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione federale di garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- u) nomina riconosce gli Ufficiali di gara, nonché nomina i Soci benemeriti e ogni altro organismo tecnico monocratico o collegiale;
- v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- w) elegge, nel suo seno al suo interno, quattro Consiglieri Federali quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo 52;
- x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati purché non di competenza esclusiva.
- y) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo a condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori della Statuto.

4. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente vicario.

ART. 31- DECADENZA E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni e impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente federale;
- b) per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali.

2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

- a) *dimissioni del Presidente*: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale: il Presidente o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, il Vicepresidente vicario e il Consiglio federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento e avere luogo nei successivi 30 giorni;

- b) *impedimento definitivo* o *cessazione per altra causa dalla carica del Presidente*: si ha la decadenza immediata del Consiglio federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni e avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
- c) *dimissioni contemporanee* in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub b).
3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.
 4. La decadenza del Consiglio Federale per qualsiasi causa non si estende alla Commissione federale di Garanzia, all'Ufficio del Procuratore federale, agli Organi di Giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti, **nonché agli organi periferici elettivi**.
 5. In caso di vacanza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti che, **nell'ambito della categoria per cui si procede alla integrazione**, abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.
 6. Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà necessario convocare una Assemblea straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i successivi 30.

ART. 32. - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente vicario, da quattro Consiglieri eletti **nel proprio ambito** di cui uno appartenente alla categoria dei Cavalieri e uno alla categoria dei Tecnici.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali o **invitare altri soggetti** interessati alle materie all'ordine del giorno **od invitare i soggetti che ritiene interessati**.

ART. 34 -IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, **di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport**, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in

caso di decadenza del Consiglio Federale

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nazionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 55 del presente Statuto e dalle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto. Viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.
4. I membri del Collegio devono essere tutti iscritti all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili.

ART. 36- SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione, subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano **di età** fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria - che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.
2. I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:
 - a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio federale;
 - c) cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Revisori.
 - d) per le sostituzioni e per gli altri casi di decadenza si fa rinvio alle disposizioni del codice civile.

ART. 36 BIS - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'**Ufficio della** Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e **alla** maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di **eventuale** invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di **eventuale** invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti **dell'Ufficio** della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

ART. 36 TER - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ART. 36 QUATER - NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituti Procuratori coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità, sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Codice di Giustizia federale.

SEZIONE II- ORGANI PERIFERICI

ART. 37- L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati della Regione aventi diritto al voto, o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica quali componenti il Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FITETREC-ANTE, nonché dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici tesserati con i predetti affiliati.
2. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale.
3. L'Assemblea ordinaria elettiva, da celebrarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione della Relazione sulla gestione del Comitato Regionale, viene indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente; Quella che ha luogo l'Assemblea si celebra nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi e provvede anche per l'elezione degli organi federali regionali. L'Assemblea elettiva regionale deve avere luogo prima di quella nazionale.
4. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, spedita agli affiliati aventi diritto al voto, almeno 30 60 giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.
5. L'Assemblea Regionale è indetta in sessione straordinaria:

- a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;
 - a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno delle Associazioni e società aventi diritto al voto;
 - a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno dei cavalieri e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto;
6. Possono assistere all'Assemblea i Presidente degli affiliati senza diritto di voto, i Presidenti degli aggregati e i Delegati provinciali.
 7. Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della federazione, i componenti del Consiglio federale, il Giudice Unico Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
 8. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe, con le modalità di cui all'art. 18, comma 7-quater, nelle seguenti proporzioni:
 - 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.
 9. I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi Presidenti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società direttamente, né per delega.
 10. Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i verbali delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della FITETREC-ANTE. Alle Assemblee regionali partecipano senza diritto al voto un rappresentante della FITETRECANTE delegato dal Presidente federale.
 11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento di **attuazione dello Statuto**.

ART. 38- ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale ordinaria:
 - a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo regionale;
 - b) **vota entro il 28 febbraio di ciascun anno la Relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Presidente unitamente al Consiglio Regionale;**
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale straordinaria, **oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno**, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio Direttivo Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma

degli artt. 31 e 32.

ART. 39 -IL COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio federale istituisce il Comitato Regionale in ciascuna Regione nella quale abbiano sede:
 - almeno 10 società affiliate aventi diritto al voto;
 - sono compiti del Comitato Regionale: promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica del Turismo Equestre, del TREC e delle attività agonistiche di cui all'art. 2 comma 1 sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva, attenendosi a quanto disposto dall'Art. 2 dello Statuto; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio Federale.
2. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente e da 5 cinque Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, **compongono, inoltre, il Consiglio Direttivo** da quattro consiglieri in rappresentanza dei cavalieri e da un consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletti dall'Assemblea Regionale.
3. Il Consiglio Direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vicepresidente e il Segretario.
4. E' convocato dal Presidente Regionale almeno sei volte l'anno e assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
5. I verbali delle riunioni dei Consigli Regionali devono essere trasmessi via pec alla Segreteria federale entro 30 giorni dalla data della riunione.
6. Il Segretario del Consiglio Direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio Direttivo e dei Giudici Unici regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se richiesto, nelle Assemblee Regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla Segreteria federale, unitamente alle deliberazioni del Consiglio.
7. Per la convocazione del Consiglio Direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
8. Il Comitato Regionale è tenuto ad un rendiconto annuale che deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro 30 giorni dalla approvazione, comunque **non oltre il 15 marzo di ogni anno**.

ART. 40 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per le elezioni del Presidente della Federazione e di quelle del Regolamento **di attuazione dello Statuto Organico** in materia di presentazione delle candidature.

2. Rappresenta la FITETREC-ANTE ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo del funzionamento del Comitato Regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente FITETREC-ANTE.

ART. 41-IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle regioni dove ancora non sia costituito il Comitato Regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico, **salvo revoca**, è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Regionale **a fine anno** **entro il 31 gennaio di ogni anno** deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ART. 43 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1. In ogni provincia il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del Consiglio Regionale.
2. L'incarico, **salvo revoca**, è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Provinciale **alla fine** **entro il 31 gennaio** di ogni anno deve inviare al Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato Regionale, una relazione sull'attività svolta.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

SEZIONE III- ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 44- PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. La giustizia federale è amministrata in base al **Codice** di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI. La FITETREC-ANTE ha potere disciplinare sugli affiliati e aggregati, nonché sulle Scuole di Turismo Equestre e su tutti coloro che fanno parte della FITETREC-ANTE come tesserati.

2. Il **Codice** di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, al Codice della Giustizia Sportiva e ai principi contenuti nel presente Statuto.
3. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
7. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
8. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
9. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
10. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
11. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con la Procura federale per il raggiungimento della finalità di cui al comma 9.
12. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. La Federazione, con le modalità disciplinate nel **Codice** di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

13. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
14. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La competenza in materia spetta alla Corte federale di appello.
15. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

ART. 45 – ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.
2. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
3. Sono dichiarati idonei alla nomina quali Giudici Sportivi coloro che sono in possesso di adeguata e specifica competenza nell'ambito dell'attività istituzionale e delle specifiche discipline praticate dalla Federazione, nonché dell'ordinamento sportivo.

In possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sono inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Dura in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice Sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
5. Il Giudice sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

ART. 46 - ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal **Codice** di Giustizia federale.

ART. 48 – ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E

PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal **Codice** di Giustizia.

ART. 49 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio **Direttivo** Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono di sei componenti. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

ART. 49 bis - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal **Codice** di Giustizia federale.

ART. 50- UFFICIALI DI GARA

1. Il Settore Ufficiali di Gara della FITETREC-ANTE, con lo scopo di formare e organizzare i quadri giudicanti, riunisce tutti i Giudici Arbitri che svolgono attività non giurisdizionale delle varie specialità di cui all'Art. 2.

2. Ove i Giudici Arbitri ravvisino un'infrazione che non rientra nella loro competenza (infrazioni non meramente tecniche), rimettono gli atti al Procuratore Federale.

SEZIONE IV- ALTRE STRUTTURE ART. 51

Omissis

– SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria federale, retta dal Segretario Generale, ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione.

TITOLO IV- ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 52- REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali **soltanto** coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **essere** cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non **aver** riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti o di Discipline Associate o di Enti di Promozione Sportiva del Coni;
 - d) essere tesserati da almeno due anni **sportivi** consecutivi, **come risultanti dalla documentazione esistente negli archivi federali**. I candidati ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri e tecnici devono essere in attività nelle rispettive categorie o essere stati tesserati per almeno due anni nelle stesse nel corso dell'ultimo decennio.
 - e) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
2. Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali. **per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.**
3. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione **delle Norme Sportive Antidoping del CONI o** delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni del regolamento della Federazione Internazionale Turismo Equestre sul doping equino.
- 3 bis È altresì ineleggibile a qualsiasi carica, né può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo **federale** il soggetto che sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FITETREC Ante.

- 3 *ter.* Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 4 Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.
- 5 Sono ineleggibili coloro che abbiano **promosso** controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.
- 6 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche federali.

ART. 53 - INCOMPATIBILITA'

1. **Fermo restando quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale,** La carica di componente di organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva sia centrale che periferica.
2. Le cariche di Presidente federale, di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
3. Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. **Le qualifiche di Ufficiale di gara e di componente di Giurie di gara, qualora i soggetti in questione siano in attività di servizio continuativo, sono incompatibili con le cariche federali, con qualsiasi altra carica sociale e con la qualifica di insegnante tecnico. A livello di cariche sociali l'incompatibilità sussiste nei soli ruoli nazionali.**
5. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
6. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in una situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une e alle altre, fermo restando quanto specificamente previsto per gli Organi di Giustizia e per i componenti dell'Uffici del Procuratore Federale.

ART. 54 - DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno durata massima di quattro anni

e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi federali.

2. Le prestazioni rese da coloro che rivestono cariche elettive o di nomina sono a titolo gratuito ed onorifico. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione fatta per quel che concerne dei componenti il Collegio Revisori dei Conti, ai quali spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI. E' prevista un'indennità in favore del Presidente federale la cui entità è determinata dal Consiglio federale in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..

ART. 55 - CANDIDATURE

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali devono porre presentare la propria formale candidatura con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente alla Segreteria Federale FITETREC-ANTE che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 52 dello Statuto elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi. Le candidature devono essere individuali ed è fatto divieto per ciascuna assemblea di presentare più di una candidature a cariche diverse.
2. Le candidature a Presidente federale, così come le candidature per gli organi collegiali, devono essere presentate nel termine di 40 giorni precedenti prima della data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva. Nel caso di Assemblea elettiva, Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
3. I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. Per la validità della richiesta presentazione inviata per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione; negli altri casi fa fede si considera la data di arrivo e di protocollo presso la Segreteria generale della FITETREC-ANTE.
4. Il Segretario Generale della FITETREC-ANTE è tenuto a comunicare tempestivamente con PEC o lettera raccomandata o pubblicazione sul sito federale o con altri mezzi equipollenti a tutti gli aventi diritto al voto le candidature ufficialmente e regolarmente proposte e a redigere apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva.
5. Il Segretario Generale esamina la proposta di candidatura e in caso di non proponibilità della stessa delle candidature ne dà comunicazione all'interessato con pec, lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
6. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta al Tribunale Federale a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V- PATRIMONIO ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 58 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione amministrativa e finanziaria della FITETREC-ANTE spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
3. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.
4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
5. Ove la FITETREC-ANTE costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

TITOLO VI- CONTROVERSIE

ART. 59 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato da parte del Giudice Sportivo o della Corte Sportiva d'Appello l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, è proponibile ricorso al Collegio di garanzia dello Sport, di cui all'art. 12bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VII - NORME GENERALI

ART. 61- ANNO SPORTIVO FEDERALE

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 62 - REGOLAMENTI FEDERALI

1. Il Consiglio Federale provvede all'emanazione di regolamenti federali, per l'attuazione del presente Statuto nonché del regolamento di giustizia, che ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI debbono essere trasmessi allo stesso per l'approvazione ai fini sportivi.

ART. 62- NORMA TRANSITORIA

1. Il computo dei mandati prevista al comma 3 dell'articolo 27 si effettua ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.
Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI di cui all'art. 18, comma 4, opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che a tale data abbiano già raggiunto il limite di cui all'art. 52, comma 4 del presente Statuto, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente Federale uscente candidato è confermato qualora raggiunga altresì una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
2. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza del 55 per cento dei voti espressi, la maggioranza di cui all'art. 27, comma 1. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

ART. 64- DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI o provvedimento equivalente